

Handicap

Invalidità civile

Inserimento
Mirato al Lavoro

104 118 68

Leggi a Tutela della Persona e dei suoi Diritti

Guida alla comprensione delle Leggi e degli Istituti
che regolano e tutelano i diritti fondamentali
dei Portatori di Handicap e degli Invalidi Civili

Testi aggiornati al 13 dicembre 2011

A cura di:

Daniele Conti - contidaniele@hotmail.it

Samantha Panaroni - samantha.panaroni@poste.it

Questo opuscolo è stato realizzato all'interno di "Orientarsi in Salute e Sanità", progetto promosso dalle associazioni di Volontariato

Crisalide



Con la collaborazione di:

PATRONATO ANMIL

Sede Provinciale di Rimini



Con la collaborazione di:

Centro Servizi del Volontariato della Provincia di Rimini - VOLONTARIMINI



Centro di Servizio per il Volontariato
della Provincia di Rimini
Volontarimini

Progetto grafico:

Ricreativi Srl

Finito di stampare in dicembre 2011

presso Tipografia La Pieve Poligrafica SRL - Villa Verucchio - Rimini

INDICE:

- **Concetto di handicap, invalidità civile e collocamento mirato.....pg.04**
- **I diritti e le agevolazioni per la persona con handicappg.08**

Agevolazioni lavorative

- Congedo parentale per educazione e cura dei figli..... pg.08
- Prolungamento congedo parentale pg.09
- Permessi orari retribuiti..... pg.09
- Permessi giornalieri retribuiti per i genitori..... pg.10
- Congedo biennale retribuito..... pg.11
- La sede di lavoro pg.11
- Esenzione dal lavoro notturno..... pg.11

Agevolazioni tributarie

- Auto pg.12
- Agevolazioni per spese mediche, sanitarie, assistenziali.....pg.12
- Eliminazione delle barriere architettoniche..... pg.14
- Agevolazione imposta sugli immobili..... pg.14
- Agevolazione regionali pg.14

Altre agevolazioni

- Agevolazione telefoniche..... pg.15
- Contrassegno disabili per la circolazione
e la sosta dei veicoli pg.15

- **Benefici e percentuali di invalidità civile.....pg.16**
- **Collocamento mirato al lavoro.....pg.18**
- **Procedure di riconoscimento handicap e invalidità civile.....pg.20**

La “**Legge 104**” è la norma quadro che si occupa dell’**assistenza**, dell’**integrazione sociale** e dei **diritti** delle persone portatrici di handicap.

Il concetto di handicap

E’ persona con handicap colui che a causa del proprio stato subisce una condizione tale da determinare un processo di **svantaggio sociale** o di **emarginazione**.

Il **concetto di handicap** non sostituisce ma si aggiunge, innovandolo, al **concetto di invalido civile** poiché guarda all’uomo nella sua **globalità in rapporto con la società che gli è intorno**.



“Soggetti aventi diritto” (L. 104/92 - art.3 c.1)

E’ persona con handicap “colui che presenta una **minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva**, che è causa di **difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa** e tale da determinare un processo di **svantaggio sociale** o di **emarginazione**”.

L’ intento della Legge 104 è quello di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap ed una loro migliore integrazione, agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale.

Di facile intuizione risulta il fatto che parte dei benefici sono fruibili da tutte le persone con handicap mentre altri benefici sono riconosciuti in relazione alla gravità dell’ handicap.

Requisito della gravità si configura quando la persona ha necessità di un **intervento assistenziale permanente, continuativo e globale** nella sfera individuale o in quella di relazione.



Connotazione della gravità (L. 104/92 - art.3 c.3)

“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’**autonomia personale**, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume **connotazione di gravità**. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”

Invalidità Civile

La Legge 118/1971

La “**Legge 118**” è la norma quadro che si occupa dell’**invalidità civile**.

Il concetto di invalidità civile

E’ invalido civile il cittadino, affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che ha subito una **riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo** o, se minore di 18 anni, che abbia **difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età**.



“Soggetti aventi diritto” (L. 118/71 - art.2 cc 2-3-4)

[...] “si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.”

Diritto al lavoro

La Legge 68/1999

La “**Legge 68**” è la norma quadro che ha come finalità la promozione dell’**inserimento** e della **integrazione lavorativa** delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.



“Soggetti aventi diritto” (L. 68/99 - art.1 c. 1 lettera a-b-c-d)

La legge 68/99 si applica:

- “alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità.
- alle persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, accertate dall’INAIL [...]
- alle persone non vedenti o sordomute [...]
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni [...]



I diritti e le agevolazioni per la persona con handicap

I principi generali disposti dalla L. 104/92 hanno quale scopo il riconoscimento dei diritti della persona con handicap e l'obiettivo di favorire la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale.

I diritti e le agevolazioni per la persona con handicap dipendono da un complesso tessuto normativo che parte dall'art. 33 della L. 104/92 e dal **requisito necessario del riconoscimento dello stato di handicap**.

Per tutti i genitori, fino ad 8 anni di età del figlio

Congedo parentale per educazione e cura dei figli

Tutti i genitori, lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari, possono avvalersi delle forme di congedo per assistere i figli fino agli **otto anni di età**.

La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, come il lavoratore padre, possono richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi, per un massimo complessivo di dieci mesi, da fruirsi anche in contemporanea.

Due le eccezioni:

- qualora nel nucleo sia presente **un solo genitore** (separato, vedovo o "single"), questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a dieci mesi
- qualora invece **il genitore padre** chieda un permesso per un periodo superiore a tre mesi, il suo limite sarà elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tale congedo, il limite complessivo sarà elevato a undici mesi.

Ai fini retributivi fino al terzo anno di età del bambino spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo, complessivo fra genitori, di sei mesi. In presenza di determinati limiti di reddito, l'indennità è prevista fino ai 10 (o 11) mesi, usufruibili fino agli 8 anni di età del bambino.

Agevolazioni lavorative

Prolungamento congedo parentale

- *Genitore che assiste il figlio fino agli 8 anni di età*
- *Requisito di handicap grave*
- *Assenza di ricovero della persona assistita*

Per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo di tre anni (compresi i congedi parentali di cui hanno diritto la generalità dei genitori).

La retribuzione è al 30% fino al terzo anno di vita del bambino. Successivamente si mantiene la medesima retribuzione solo se non si superano determinate soglie reddituali.

Se si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Permessi orari retribuiti

- *Genitore che assiste il figlio fino ai 3 anni di età*
- *Requisito di handicap grave*
- *Assenza di ricovero della persona assistita*

I genitori che assistono il bambino entro il 3° anno di vita possono usufruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, **di un permesso orario giornaliero retribuito uguale a due ore**, per un orario di lavoro pari o superiore alle sei ore, **di un'ora** in tutti gli altri casi.

Il genitore può inoltre chiedere di fruire del permesso di due (o una) ore giornaliere anche in luogo del Congedo Parentale (*vedi box a sinistra*).



Permessi giornalieri retribuiti

- *Genitore che assiste il figlio dai 3 ai 18 anni di età*
- *Requisito di handicap grave*
- *Assenza di ricovero della persona assistita*

La madre, o in alternativa il padre, lavoratore dipendente, che assiste il figlio dai 3 ai 18 anni di età, ha diritto a **tre giorni retribuiti di permesso mensile** (*fruibili in via continuativa o frazionata - 6 mezza giornate o ad ore*) che devono essere utilizzati nel mese di pertinenza. I permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.

-
- *Lavoratore dipendente che assiste la persona con handicap grave*
 - *Assenza di ricovero della persona assistita*

I permessi di **tre giorni** retribuiti di permesso mensile (*fruibili in via continuativa o frazionata - 6 mezza giornate o ad ore*) possono essere concessi anche al lavoratore che assiste il disabile grave. Gli aventi diritto sono: il genitore, il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado (nonni, nipoti) o entro il terzo grado (zii e bisnonni) in determinate condizioni.

-
- *Lavoratore dipendente con handicap grave*
 - *Assenza di ricovero della persona assistita*

La persona maggiorenne con handicap grave, lavoratrice dipendente, può usufruire a sua scelta di **3 giorni di permesso mensile retribuiti e frazionabili** o in alternativa di **2 ore di permesso giornaliero retribuite**.

Congedo biennale retribuito (Congedo straordinario)

- *Lavoratore dipendente che assiste la persona con handicap grave*
- *Assenza di ricovero della persona assistita*

Per coloro che assistono una persona con disabilità grave è previsto un congedo retribuito della durata massima di due anni, durante l'arco della vita lavorativa, frazionabile a mesi, settimane o giorni. L'agevolazione può essere fruita con il seguente ordine di priorità: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle.

Compatibilità del congedo biennale e degli altri permessi		
Congedo biennale (straordinario)	Compatibile	Congedo Parentale
	Incompatibile	Prolungamento congedo parentale
	Incompatibile	Permessi orari retribuiti (2 ore/giorno)
	Incompatibile	Permessi giornalieri (3 giorni/mese)

Sede di lavoro

- *Lavoratore dipendente che assiste persona con handicap grave*
- *Lavoratore dipendente con handicap grave*

Il genitore o il familiare lavoratore dipendente che assistono e il lavoratore disabile dipendente stesso hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e, non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso.

Esenzione dal lavoro notturno

Lavoratore dipendente che assiste la persona con handicap

I lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile", ai sensi della Legge 104/92, non sono obbligati a prestare lavoro notturno e l'azienda deve conseguentemente adeguare turni e orario dell'interessato.

Viene considerato "periodo notturno" l'arco di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (ad esempio i turni dalle 22 alle 6). Viene considerato "lavoratore notturno" qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero durante tale periodo.

Pur in mancanza di una specifica indicazione, per analogia questo divieto può essere esteso al lavoratore disabile.



Agevolazioni tributarie

La persona a cui viene riconosciuta una disabilità o a coloro che la assistono sono riconosciuti una serie di benefici di ordine fiscale, che di seguito elenchiamo in modo sintetico e tematico.

Auto

I disabili o i loro familiari **che acquistano** un veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) possono contare su quattro benefici fiscali:

- **iva agevolata**
- **detraibilità IRPEF**
- **esenzione dal pagamento del bollo auto**
- **esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà**

Per il contrassegno auto si veda "Altre agevolazioni"

Agevolazioni per spese mediche, sanitarie ed assistenziali

- Agevolazioni fiscali sugli ausili

Detrazione ed iva agevolata

E' prevista l'applicazione di iva agevolata in sede di acquisto e di detrazione del costo in sede di denuncia dei redditi, per le spese sostenute per protesi ed ausili (ad esempio: le carrozzine per disabili, protesi, sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, montascale etc).

- Spese per assistenza personale

Detrazione

Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti i contribuenti, alle persone non autosufficienti o ai loro familiari è concessa l'opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l'assistenza personale (ad esempio le badanti).

- Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici ed informatici

Detrazione ed iva agevolata

Sono previste agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità.

Questi benefici sono concessi sia al momento dell'acquisto (IVA agevolata) che in fase di dichiarazione annuale dei redditi.

I sussidi tecnici e informatici sono *"le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio"*.

- Spese sanitarie e di assistenza specifica

Deduzione e detrazione

Le spese mediche generiche, specialistiche e di assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa) sostenute da una persona con handicap o nel suo interesse da un familiare possono essere detraibili o deducibili a seconda delle fattispecie e nei limiti previsti dal legislatore.

In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. E' necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

- Spese per servizi domestici – deduzione

Il Legislatore ha tentato di supportare le famiglie - tutte, non solo quelle che hanno in carico una persona disabile - che si avvalgano di **addetti ai servizi domestici** (colf, badanti ecc.). L'agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno). Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore.

La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare del quale è fiscalmente a carico.



Eliminazione delle barriere architettoniche

E' prevista la detrazione delle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi o la sostituzione di gradini con rampe e qualunque spesa per la realizzazione di strumenti che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.

Agevolazione imposta sugli immobili

I comuni hanno la facoltà di prevedere specifiche detrazioni delle imposte sugli immobili/casa qualora nell'abitazione siano residenti persone portatrici di handicap. Per conoscere l'esistenza di tale agevolazione si consiglia di rivolgersi al comune di residenza dove è ubicato l'immobile.

Agevolazione regionali

Le Regioni hanno facoltà di prevedere agevolazioni ulteriori nei vari ambiti di interesse per le persone con handicap (*agevolazioni sulla mobilità, adattamento strumentazioni e veicoli etc.*).

Per la Regione Emilia Romagna si suggerisce di consultare la "Guida alle agevolazioni e contributi per le persone con disabilità" pubblicata sul sito <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/>

Altre agevolazioni

Agevolazione telefoniche

Nel giugno del 2000 il Garante per le comunicazioni ha disposto che ad anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una riduzione del **50% sul canone mensile di abbonamento**, purché siano rispettati: il requisito economico (determinato valore di ISEE) e il requisito sociale richiesto. Vengono ammessi i nuclei familiari al cui interno vi sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato.

Contrassegno disabili per la circolazione e la sosta dei veicoli

La L.104/92, e successive modifiche, prevede la concessione ai veicoli delle persone disabili del contrassegno che consente l'accesso alle zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi riservati. Tale diritto spetta alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, successivamente esteso anche ai non vedenti.

Il rilascio del contrassegno, che ha validità quinquennale, ed è rinnovabile, è competenza del comune di residenza. Il contrassegno ha validità in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Esso deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.



Benefici e percentuali di invalidità civile

Il riconoscimento delle diverse soglie di invalidità civile può dar diritto a differenti benefici.

Percentuale	Tipo di beneficio
> 33 %	Diritto a prestazioni protesiche/ortopediche da parte dell'Ausl di residenza
≥ 46%	Diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'Impiego per l'assunzione agevolata al lavoro
≥ 67%	Esenzione dal ticket sanitario
≥ 74%	Invalido parziale – In presenza di determinati requisiti di reddito: <ul style="list-style-type: none"> • Assegno mensile di assistenza; • Assegno sociale al compimento del 65° anno di età. <p>Maggiorazione contributiva: versamento dei contributi lavorativi pari a due mesi per ogni anno di lavoro prestato come dipendente. Tale agevolazione può anticipare l'età pensionabile di massimo 5 anni.</p>
100%	Invalido totale – In presenza di determinati requisiti di reddito: <ul style="list-style-type: none"> • Pensione di inabilità • Eventuale indennità di accompagnamento se concorre la perdita di autonomia e di deambulazione; • Assegno sociale al compimento del 65° anno di età.

Si precisa che questi benefici sono solo di natura assistenziale, cioè autonome da qualunque versamento contributivo.

La distinzione fondamentale tra l'invalidità civile e gli altri tipi di invalidità è l'**autonomia da qualunque versamento contributivo**. Queste prestazioni sono solo di natura assistenziale.

Il riconoscimento del diritto alle diverse prestazioni è collegato sia al requisito sanitario che a requisiti socio-economici come età, reddito, cittadinanza e residenza.

Indennità di frequenza

L'indennità di frequenza è una provvidenza economica a favore degli invalidi minorenni.

Condizioni:

- età inferiore ai diciotto anni
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia
- essere stato riconosciuto "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"
- frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine
- non superare determinati limiti di reddito (personale del bambino) stabiliti annualmente dalla legge

L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

Benefici economici minori invalidi civili	
Categoria	Tipo di beneficio
Minori disabili con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età	Indennità di frequenza con limiti di reddito
Minori disabili con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e con necessità di assistenza continua	Indennità di accompagnamento



Collocamento mirato

Per collocamento mirato dei disabili si intende quell'insieme di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel contesto lavorativo idoneo, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Aventi diritto

I soggetti aventi diritto sono previsti dall'art. 1 L. 68/99 tra cui:

- a) persone con grado di invalidità civile $\geq 46\%$
- b) persone invalide del lavoro con grado di invalidità $\geq 34\%$ (INAIL)
- c) persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi n. 381 e 382 del 1970 e successive modifiche
- d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ex TU del DPR 915/78 e successive modificazioni

e devono:

- essere disoccupati ed iscritti negli elenchi del collocamento ordinario (per i disabili occupati sono previste soglie di reddito minimo che consentono comunque l'iscrizione)
- avere assolto gli obblighi scolastici e avere compiuto 15 anni

Il Centro per l'Impiego svolge un ruolo di mediazione offrendo un sostegno completo a invalidi e disabili per dare un'occupazione lavorativa mirata ed assistita consona alle proprie capacità, formazione professionale e stato di salute. Compito del servizio è anche quello di assistere i lavoratori in percorsi individualizzati di tirocinio e di formazione.

Rapporto di lavoro

Ai disabili assunti con collocamento obbligatorio si applica il trattamento economico e normativo previsto dai contratti e dalle leggi vigenti; il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

Benefici economici per i lavoratori disabili

Lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma da parte di un disabile non è incompatibile con alcuni benefici economici, sono previste infatti da parte dell'Inps una serie di prestazioni a tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che, avendo un minimo di anzianità contributiva, hanno subito menomazioni fisiche o psichiche tali da compromettere seriamente la loro capacità di lavoro. Di seguito si trovano descritte nel dettaglio tali prestazioni: l'assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità e l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

Tabella sintetica riassuntiva

BENEFICI ECONOMICI	CATEGORIA DI SOGGETTI	CON L'ATTIVITA' LAVORATIVA	REQUISITI CONTRIBUTIVI E REDDITUALI NECESSARI PER OTTENERE IL BENEFICIO
assegno ordinario di invalidità *	LAVORATORE INVALIDO PARZIALE con capacità lavorativa ridotta a meno di 1/3 a causa di infermità fisica o mentale	COMPATIBILE	<ul style="list-style-type: none"> • aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda per l'assegno; • essere iscritto all'Inps da almeno 5 anni.
pensione di inabilità **	INVALIDO TOTALE 100% - infermità fisica o mentale grave da impedire l'attività lavorativa	INCOMPATIBILE	<ul style="list-style-type: none"> • aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda per l'assegno; • essere iscritto all'Inps da almeno 5 anni. • spetta in misura intera se non si superano determinati limiti reddituali
indennità di accompagnamento ***	INVALIDO TOTALE 100% E NON AUTOSUFFICIENTE che non può svolgere attività quotidiane o deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore	COMPATIBILE	<ul style="list-style-type: none"> • nessun requisito reddituale • nessun requisito contributivo
assegno mensile di assistenza	LAVORATORE INVALIDO PARZIALE - INV. CIVILE compresa tra il 74% e il 99%	INCOMPATIBILE	<ul style="list-style-type: none"> • necessario non superare il limite reddituale richiesto • nessun requisito contributivo

* L'assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura tre anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l'assegno diventa definitivo. Per evitare che il pagamento dell'assegno si interrompa bisogna presentare domanda di rinnovo nel semestre precedente la scadenza del triennio. L'assegno non è reversibile.

** La pensione di inabilità è reversibile.

*** I titolari di pensione di inabilità hanno anche diritto all'indennità di accompagnamento, se non possono svolgere le attività quotidiane senza un aiuto costante. L'indennità di accompagnamento non spetta nei periodi di ricovero in istituti pubblici a lunga degenza e non è compatibile con la rendita Inail corrisposta per infortuni sul lavoro o per malattie professionali. La domanda di indennità di accompagnamento, che può essere fatta contestualmente a quella per la pensione di inabilità, deve essere presentata presso la sede dell'Inps sull'apposito modulo.



Procedure di riconoscimento handicap e invalidità civile

Una persona può richiedere il riconoscimento dello stato di handicap e la certificazione di invalidità civile, allo stesso modo le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

La Commissione presso l'azienda sanitaria

Lo stato di handicap e di invalidità civile sono valutati da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl, che può procedere contestualmente ad entrambi gli accertamenti su richiesta dell'interessato.

La Commissione Medico Legale è integrata da un medico INPS, da un operatore sociale e da un esperto nel caso da esaminare, in servizio presso l'AUSL, per l'accertamento dell'handicap e della disabilità, ferma la presenza di uno specialista in discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche in ipotesi di menomazioni psichiche o intellettive. **L'interessato può farsi assistere da un proprio medico di fiducia e produrre tutta la certificazione ritenuta utile** (anche eventuali precedenti riconoscimenti di invalidità civile ottenuti con visita effettuata nella stessa Provincia o in altre provincie etc.) a sostegno della domanda.

La commissione medico legale, **effettuata la visita ed esaminata la documentazione prodotta, esprime la sua valutazione compilando un verbale dell'accertamento.**

Come si richiede il riconoscimento

La richiesta di riconoscimento di handicap e di invalidità civile va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all'INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.

I passi per il riconoscimento sono:

- Richiesta certificato medico curante
- Presentazione della domanda all'INPS
- Convocazione alla visita medica
- Visita e rilascio verbale
- Eventuale ricorso
- Eventuale domanda di aggravamento
- Visite di revisione

Esaminiamoli in dettaglio:

• Il certificato del medico curante.

Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo. Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall'INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie e lo stato di salute complessivo del soggetto interessato.

Deve, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che elenca le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l'eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.

Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente.

I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere "accreditati" presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.

Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all'interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita. La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti.



Il certificato ha validità 90 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

Il certificato rilasciato dal medico curante è una prestazione a pagamento e a carico dell'utente.

• **La presentazione della domanda all'INPS**

Dopo che il proprio medico ha trasmesso il certificato, il Cittadino ha 90 giorni di tempo per presentare la domanda in via telematica all'INPS. La presentazione può essere fatta autonomamente dal cittadino tramite il sito dell'INPS utilizzando un PIN (codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli Enti di patronato o le Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIL, ANFASS). Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando. Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all'eventuale stato di ricovero. Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che, se è certificata, consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda. Tutte le "fasi di avanzamento" possono essere consultate anche online nel sito dell'INPS, sia dal Cittadino, qualora l'abbia inviata autonomamente, che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).

E' bene ricordare che l'accertamento dell'handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell'invalidità: non è, cioè, necessario presentare due domande distinte.

• **La ricevuta e la convocazione a visita**

Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.

La procedura informatica propone poi un'agenda di date disponibili per l'accertamento presso la Commissione dell'Azienda USL. Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.

Segue una lettera di invito a visita dove sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.

Nella stessa lettera viene ricordato che:

- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell'INPS o rivolgendosi all'ente che ha seguito la pratica;
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

• **Visita domiciliare**

Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l'incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.

Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo. Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

Sarà poi il Presidente della Commissione dell'Azienda USL a valutare il merito della certificazione e disporre o meno la visita domiciliare.

In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).



• **La visita**

La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente integrata con un medico dell'INPS. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere, a sue spese, da un medico propria fiducia.

Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l'esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l'eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l'esclusione di successive visite di revisione.

In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

• **La verifica**

Le Commissioni AUSL sono integrate con un medico dell'INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempo, in quanto, se al termine della visita viene approvato all'unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS, è considerato definitivo.

Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l'INPS sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.

La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell'handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).

La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l'Istituto.

• **L'invio del verbale**

Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall'INPS.

Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.

Se il giudizio finale prevede l'erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online o tramite operatore (come patronati) i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).

Anche queste informazioni finiscono nella "banca dati" e completano il profilo della persona ai fini dell'invalidità civile, handicap e disabilità.

Per tutte queste procedure è bene farsi assistere da un patronato, un'associazione o un soggetto abilitato.

I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall'INPS.

• **Decorrenza dei benefici economici**

I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Azienda Usl. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.

• **Il ricorso**

Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario.

Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche è possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l'assistenza di un legale.

Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato o da associazioni di categoria.



• **La domanda di aggravamento**

Nel caso si verifichi un peggioramento delle condizioni di salute la persona disabile può fare richiesta di nuovo accertamento sanitario presso la Ausl di residenza, per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla Commissione medica in seguito alla prima visita.

Alla domanda è necessario allegare la documentazione sanitaria che attesti le avvenute modificazioni del quadro clinico esaminato in precedenza.

Se si presenta domanda di aggravamento dopo aver presentato il ricorso, tale domanda viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso.

• **Visite di revisione e certificati "a scadenza"**

L'indicazione riguarda tutti quei casi in cui nei verbali sia già stata prevista una revisione successiva.

La Circolare INPS di riferimento precisa che *"le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell'Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata dall'ASL. Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 02/07/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento."*

Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, di rivolgersi comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.

**Per rimanere aggiornati si indicano
alcuni siti dove poter trovare informazioni:**

www.handylex.org

www.ausl.rn.it
(Sezione "Dedicato ai disabili")

www.agenziaentrate.gov.it
(Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili)

www.inps.it

<http://sociale.regione.emilia-romagna.it/>

www.superabile.it

Associazioni promotrici:

Crisalide



ASSOCIAZIONE
DONNE
OPERATE
CARCINOMA
MAMMARIO

ADOCM Crisalide Onlus

Associazione Donne Operate Carcinoma Mammario

Via XX Settembre 16 - 47923 Rimini

Tel. 0541 787077 - Cell. 347 5981981

www.tumorealseno.it - associazionecrisalide@googlemail.com

C.F.: 91031010407



AMRER Onlus

Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna

Via Gandusio, 12 - 40128 Bologna

Tel./Fax 051.249045 - Cell. 3356223895

www.amrer.it - ass.amrer@alice.it

C.F.: 80095010379

Gruppo AMRER di Rimini

Via Pintor 7/b - 47924 Rimini - Cell. 3356223895



ANIPI Emilia Romagna Onlus

Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie

Via Angherà, 14 - 47921 Rimini - Cell. 3406658971

valeria.urbinati@tin.it - C.F.: 91076460400



Associazioni Amici di ISAL

c/o SOL ET SALUS

Via San Salvador 204 - 47922 Rimini

Tel. 0541.725166 - info@fondazioneisal.it

associazioneisal.rimini@fondazioneisal.it

www.fondazioneisal.it - C.F.: 91020540406

Per informazioni e consulenza:



PATRONATO ANMIL

Sede Provinciale

Via Macanno 32 - 47923 Rimini

Tel. 0541.57287 - 0541.1740132 - rimini@anmil.it

**Con il sostegno del Centro Servizi del Volontariato della
Provincia di Rimini – VOLONTARIMINI**



Centro di Servizio per il Volontariato
della Provincia di Rimini
Volontarimini